CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio III - Relazioni Sindacali

Alle Organizzazioni Sindacali
del Personale del Comparto Funzioni Centrali
LORO SEDI

m_dg.GDAP.26/06/2026.0298660.U

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2025, n.199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028". Congedo parentale – Messaggio INPS del 26 gennaio 2026, n. 251.

Per opportuna informativa, si trasmette la nota GDAP. 0296086.U del 25.06.2026 dell'Ufficio II di questa Direzione Generale, relativa a quanto in oggetto richiamato.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Ida Del Grosso

LR

m_dg.GDAP.25/06/2026.0296086.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio Secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

Ai Signori Direttori Generali
SEDE

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria Generale e del
Coordinamento Interistituzionale
SEDE

All'Ufficio I – Affari Generali
SEDE

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028". Congedo parentale – Messaggio INPS del 26 gennaio 2026, n. 251.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 30.12.2025, n. 301, è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028".

La norma, tra le altre materie, ha inteso modificare alcune disposizioni orientate alla conciliazione tra vita privata e lavoro.

In particolare, dal primo gennaio 2026, risulta modificata la disciplina del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio di cui al decreto legislativo 151/2001.

Per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31/12/2025, il limite temporale di fruizione rimane di dodici anni.

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio Secondo del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo

Si allega, al riguardo, il messaggio del 26 gennaio 2026, n. 251, con il quale l'INPS ha fornito le indicazioni amministrative in relazione alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che di seguito si riassumono.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto al congedo parentale potrà essere esercitato nei primi 14 anni di vita del bambino, in luogo del precedente limite di 12 anni (art. 1, comma 219, lett. a) e b), legge 30 dicembre 2025, n. 301).
2. In merito al congedo per malattia del figlio risultano essere state introdotte due novità:

a) l'età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni (art. 1 comma 220 legge 30 dicembre 2025, n. 301);
b) il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore viene elevato da 5 a 10 all'anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni (art. 1 comma 220, legge 30 dicembre 2025, n. 301).

3. In caso di adozione e affidamento il congedo parentale spetta indipendentemente dall'età del minore e potrà essere fruito entro i quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (art. 1 comma 219, lett. d, legge 30 dicembre 2025, n. 301).

L'Ufficio VIII dell'Ufficio del sig. Capo del Dipartimento valuterà eventuali modifiche da apportare al sistema SIGP2.

L'Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio I – Segreteria Generale e del coordinamento interistituzionale, vorrà cortesemente diramare la presente nota a tutti gli Uffici di Staff e dipendenti articolazioni.

Parimenti i Sigg. Provveditori vorranno diffondere la presente a tutti gli Istituti ed Uffici dei competenti distretti.

Confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione e completa diffusione tra il personale dipendente alla presente nota.

Il Direttore Generale
Rita Russo

INPS

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 26-01-2026

Messaggio n. 251

OGGETTO: **Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028". Elevazione dei limiti temporali per la fruizione del congedo parentale. Indicazioni amministrative e procedurali**

DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI
DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE

1. Nuovo limite temporale di fruizione del congedo parentale

L'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), modifica gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU), aumentando l'arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni.
Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattrodici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre.

In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall'ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

La legge di Bilancio 2026 modifica esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori lavoratori dipendenti.

Ne consegue che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi dodici anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a dodici anni dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo (cfr. l'art. 8, commi 4 e 7, della legge 22 maggio 2017, n. 81); per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.

Le suddette novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026; pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di dodici anni.

Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi quattordici anni dall'ingresso in famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti per legge (cfr. gli artt. 32, 34 e 36 del TU).

2. Procedura per la presentazione della domanda di congedo parentale

A seguito delle novità normative descritte nel precedente paragrafo, in data 8 gennaio 2026 è stata aggiornata la procedura "Domande di maternità e paternità", raggiungibile sul sito internet dell'Istituto, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale.
Da tale data, pertanto, i genitori lavoratori dipendenti possono presentare domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali in argomento.

Qualora tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura di domanda non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale all'INPS, si potrà provvedere successivamente presentando domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della procedura.
Ai fini istruttori, le Strutture territoriali dell'INPS devono quindi considerare, per la definizione delle relative istanze, l'oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da parte degli interessati.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga